



Acquisti Appalti e Contratti

Piazza Prampolini, 1 – 42100 Reggio Emilia tel. 0522/456367 - fax. 0522/456037 –

Profilo di committente: [http:// www.comune.re.it/gare](http://www.comune.re.it/gare)

Risposta al quesito relativo alla procedura aperta per l' "Affidamento lavori di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia, suddiviso in lotti denominati "Capannone 17" "Capannone 18" - "Braccio storico viale Ramazzini" - e "Piazzale Europa" - CUP J89J14000870001. C.I.G. 6316329F91.

QUESITO

CONSIDERATO che l'importo di gara di € . 2.991.697,120;

CONSIDERATO che la nostra società è in possesso della Categoria 9 Classe C (fino a € 2.500.000,00) quindi in possesso di requisiti personali attinenti all' idoneità professionale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la nostra società è in possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, per la categorie previste dal bando (CATEGORIA 9) quindi in possesso di requisiti personali attinenti all' idoneità professionale (che non possono fare oggetto dell'avvalimento secondo l'art 49 del D.Lgs 163/2006) , ma per classifiche inferiori (Classe C- lavori fino a € . 2.500.000,00) a quelle indicate nella *lex specialis* (classe B – per l' importo dei lavori oggetto di gara di € . 2.991.697,12)) e che quindi, per sopperire a tale carenza (nel nostro caso secondo la deliberazione n.28 del 19.06.2013 dell'Autorità la fascia di classificazione costituisce un indice di capacità economico-finanziaria) , intende avvalersi di altra impresa, in possesso del requisito mancante (CLASSE D – LAVORI fino a € .1.000.000,00) per il raggiungimento delle fasce di classificazione (CLASSE B per € 3.000.000,00 = classe C (€ .2.500.000,00 + classe D € . 1.000.000,00);

CONSIDERATO, altresì, che nella deliberazione n. 28 del 19 giugno 2013, l'Autorità, ha al riguardo altresì precisato che quando sia normativamente prevista l'iscrizione in un albo professionale secondo fasce di classificazione, sia possibile per l'impresa utilizzare l'avvalimento per integrare solo la fascia di appartenenza richiesta dal bando, ferma restando la necessità dell'iscrizione dell'impresa all'Albo professionale previsto dalla norma, in considerazione del fatto che la fascia di classificazione costituisce un indice di capacità economico-finanziaria;

CONSIDERANDO IL PARERE ANAC DEL 12.03.2015

“ Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'ammissione alla gara del concorrente che, in possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, per le categorie richieste dalla lex specialis, abbia utilizzato l'avvalimento per sopperire alla carenza del possesso delle classiche necessarie ai fini della partecipazione, sia conforme alla normativa di settore.”

DOMANDA :

E' AMMESSO IL RICORSO ALL'AVVALIMENTO PER IL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA (IL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE) DELLA CLASSE D - CATEGORIA 9 DI UN'ALTRA SOCIETÀ PER INTEGRARE LA FASCIA DI APPARTENENZA ?

RISPOSTA AL QUESITO.

Come già evidenziato, la lex specialis di gara, oggetto di pubblicazione, nel richiamare il disposto dell'articolo 49 comma 1 bis del d.lgs. 163/2006, è esplicita nel prevedere che *"il requisito inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie e le classi di cui al precedente comma 1.4 **non** può formare oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163"*.

Il riferimento è alla totalità delle componenti dell'iscrizione, coerentemente con quanto previsto dal richiamato comma 1 bis dell'articolo 49 d.lgs. 163/2006 ("il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152") e al disposto dell'articolo 9 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 (ove è esplicitamente previsto che l'iscrizione avvenga indefettibilmente per categorie e classi, non soltanto per categorie o soltanto per classi).

Si conferma pertanto che, nel rispetto della lex specialis di gara, a propria volta meramente applicativa del dato normativo, non è consentito l'avvalimento per il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla parte motiva della Vostra richiesta, si ritiene opportuno osservare, in via gradata.

1. La deliberazione AVCP n. 28 del 19 giugno 2013 è antecedente sia all'inserimento del comma 1 bis nel corpo dell'articolo 49 del Codice, sia alla pubblicazione del D.M. 3 giugno 2014 n. 120. Come tale, quanto ivi esposto deve essere riconsiderato alla luce del dato normativo sopravvenuto.

2. Il parere ANAC 12 marzo 2015 prende in considerazione un'istanza di parere del 14 maggio 2014, anch'essa, pertanto, antecedente sia alla modifica normativa che ha interessato l'articolo 49 del d.lgs. 163/2006 (d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164) sia alla pubblicazione del D.M. 3 giugno 2014 n. 120. Correttamente, in ragione del principio tempus regit actum, il Parere ANAC 12 marzo 2015 non richiama né il comma 1 bis dell'art. 49, né il D.M. 120/2014.
3. L'articolo 10 del D.M. 120/2014 dispone, tra il resto, che, per l'iscrizione all'Albo, gli operatori economici siano in possesso sia dei requisiti di idoneità tecnica che dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui all'articolo 11. I requisiti di idoneità tecnica, ai sensi del richiamato articolo 11, sussistono: "*a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; c) in un'adeguata dotazione di personale; d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini*". La suddivisione in classi della categoria 9 fa riferimento all'importo dei lavori di bonifica cantierabili, in relazione ai quali prioritario rilievo assumono i requisiti di idoneità tecnica rispetto a quelli di capacità finanziaria, decisamente recessivi rispetto ai primi nel nesso con il parametro di riferimento.
4. La classe b) della categoria 9 è articolata in ragione di un importo di lavori di bonifica cantierabili sino a 9.000.00,00 di euro, denotando il possesso di requisiti di capacità tecnica, posti a fondamento dell'idoneità professionale, ampiamente superiori rispetto alla mera sommatoria dei valori limite delle classi c) e d), sommati complessivamente euro 3.500.00,00.

Quanto da ultimo rappresentato ha mera funzione informativa, restando comunque fermo, quale elemento che non consente l'avvalimento, il disposto delle lex specialis di gara riportato al sopraesteso punto 1.

Il Dirigente
Arch. Massimo Magnani